



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Belluno

Nr. 1789/15/ prot.U

Belluno, 26 febbraio 2015

Oggetto: Direttive di Polizia Giudiziaria. Trapianti di tessuti e di cornee.

Al Sig. Questore

Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri

Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza

Al Sig. Comandante del Corpo Forestale dello Stato

Al Sig. Comandante Provinciale Vigili del Fuoco

Al Sig. Comandante della Polizia Provinciale

BELLUNO

**Ai Sigg. Comandanti di Polizia Locale
dei Comuni della Provincia di Belluno - loro Sedi**

**Alle Sezioni di Polizia Giudiziaria
Sede**

p.c.

**Al Sig. dr. Franco Stetka
Coordinamento Locale Trapianti ULSS 1 Belluno**

**Al Sig. dr. Nigi Facchin
Coordinamento Locale Trapianti ULSS 2 Feltre**

Mi è stato segnalato dai dirigenti del Coordinamento Locale Trapianti delle Ulss di Belluno e di Feltre che in alcune occasioni operatori di polizia avrebbero, di fatto, ostacolato prelievi di tessuti e di cornee, anche in casi in cui tali operazioni erano state autorizzate dai familiari, in quanto non riferivano chiaramente se la persona deceduta, sulla quale i prelievi dovevano essere eseguiti, fosse o meno a disposizione della autorità giudiziaria.

Premesso che i prelievi di tessuti richiedono tempi rapidi di esecuzione e che, a tal fine, deve essere anche allertata, con urgenza, una equipe proveniente da Treviso, ritengo opportuno, per il futuro, onde evitare che possano essere vanificati gli interventi delle suddette strutture sanitarie, fissare talune regole di comportamento alle quali gli operatori di polizia giudiziaria dovranno attenersi.

Gli articoli 76 e 77 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, che regolano la materia, prevedono l'intervento della autorità giudiziaria, nel caso specifico del pubblico ministero, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui emergano indizi di morte dipendenti da reato.

Solo nei suddetti casi ed in quelli nei quali, comunque, emergano sospetti che la morte sia dovuta ad atti di violenza o altre circostanze similari, la salma deve essere messa a disposizione del pubblico ministero per gli accertamenti ritenuti necessari.

In questi casi, una volta cessate le esigenze investigative, la salma sarà messa a disposizione dei familiari, previo nulla osta del P. M. alla tumulazione, da comunicarsi all'ufficiale dello stato civile del luogo dove la persona è deceduta.

A quest'ultimo adempimento provvedono, solitamente, le segreterie della Procura.

Ovviamente, come talora accade, nei casi in cui gli operatori di polizia intervenuti nutrissero dubbi, nulla impedisce agli stessi di dare, comunque, comunicazione al pubblico ministero di turno della morte di una persona, delle cause che l'hanno determinata e di quanto altro merita di essere evidenziato onde consentire al magistrato di fare le proprie valutazioni e di dare le opportune disposizioni.

In questo caso le disposizioni del P.M. sono limitate a due ipotesi:

- a) messa del cadavere a *disposizione della autorità giudiziaria*;
- b) messa del cadavere a *disposizione dei familiari*.

Nel primo caso, appare ultroneo e superfluo precisare che, ove sorgesse l'esigenza di dover procedere ad un prelievo, la relativa autorizzazione - ove non pregiudizievole alla prosecuzione delle indagini - non può che essere rilasciata dal pubblico ministero procedente.

Nel secondo caso, allorquando il cadavere è stato messo a disposizione dei familiari, l'ufficiale di polizia giudiziaria o, comunque, il comandante e/o dirigente della struttura operativa intervenuta, non solo non dovranno indirizzare, ove ne venissero richiesti, gli operatori sanitari alla procura della Repubblica, atteso che il cadavere non è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, **ma devono ritenersi autorizzati, in tal senso valendo la presente direttiva, a riferire chiaramente ed a rilasciare una dichiarazione scritta - ove venga specificatamente richiesta - nella quale viene precisato che la salma è a disposizione dei familiari.**

La suddetta dichiarazione, come mi è stato prospettato dai dirigenti dei coordinamenti locali trapianti, è assolutamente necessaria per poter richiedere e far intervenire da Treviso l'equipe specializzata per i prelievi.

Precisato quanto sopra, prego le SS.LL. di voler diramare la presente direttiva ai Comandi ed Uffici dipendenti, invitando il personale tutto ad attenersi alla suddetta disposizione.

Il Procuratore della Repubblica
Francesco Saverio Pavone

